

# Messaggio 2777

## Concernente la legge sull'assicurazione contro gli infortuni

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

vi sottoponiamo il progetto di legge sull' assicurazione contro gli infortuni cogliendo lo spunto per descrivere in modo sommario le principali innovazioni introdotte dalla legge federale e rinviando per un' analisi esaustiva al Messaggio per una legge federale sull' assicurazione contro gli infortuni del 18 agosto 1976 (FF 1976 III 155).

### **1. LA LEGGE FEDERALE SULL' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEL 20 MARZO 1981**

La novella legislativa sancisce il principio dell' obbligatorietà assicurativa per i lavoratori occupati in Svizzera compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d' apprendistato o protetti. La LAINF estende pure la facoltà di assicurarsi alle persone esercitanti un' attività lucrativa indipendente, domiciliate in Svizzera come pure i loro familiari che collaborano nell' impresa e non assicurati d' obbligo.

Oggetto dell' assicurazione sono gli infortuni professionali, quelli non professionali e le malattie professionali. L' assicurato ha pertanto diritto, alle prestazioni assicurative per la cura medica, i mezzi ausiliari, il risarcimento di danni ed il rimborso delle spese vive.

Seguendo una prassi da tempo codificata, il calcolo delle indennità è basato sul guadagno assicurato normativa che viene ripresa in esteso nel capitolo concernente la rendita d' invalidità qualora ne nasca il diritto.

Uno degli elementi che caratterizza la LAINF è la pluralità degli assicuratori. Contrariamente alla LAMI, che prevede un solo assicuratore e cioè l' INSAI, con la LAINF, oltre a detto istituto, tutte le compagnie d' assicurazione sottoposte alla Legge 23 giugno 1968 sulla sorveglianza degli assicuratori, le Cassa malati riconosciute e le Casse pubbliche d' assicurazione contro gli infortuni, possono partecipare alla gestione dell' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Occorre comunque osservare che la LAINF regola le competenze degli assicuratori, attribuendo in particolare all' INSAI alcune categorie di aziende e di lavoratori.

Appare inoltre originale la soluzione adottata per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni. Contrariamente alla maggior parte dei paesi europei ove vige la separazione tra l' ente che si occupa degli aspetti assicurativi e quello che sovrintende la prevenzione degli infortuni, la soluzione scelta con la LAINF ripropone la prassi in vigore, associando agli organi di esecuzione della legge sul lavoro (ispettorati federali e cantonali) l' INSAI. Quest' ultima agisce nel contempo quale assicuratore e organo di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Ne deriva la necessità di ripartire le competenze di cui ne fa stato già sin d' ora il progetto di ordinanza d' applicazione (OPI) e, a livello esecutivo, l' istituzione di una commissione di coordinamento incaricata di facilitare la collaborazione degli organi sopraccennati.

Con il presente disegno di legge si sottopone alla vostra attenzione la proposta di affidare:

- il compito dell' informazione e della sorveglianza sull' adempimento dell' obbligo assicurativo dei datori di lavoro alla Cassa cantonale di compensazione AVS (tale soluzione è suggerita anche dall' autorità federale);

- i compiti inerenti alla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali agli organi cantonali di esecuzione sulla legge del lavoro che da anni, con buoni risultati, provvedono a tale mansione.

Il fatto di assegnare nuovi compiti relativi alla prevenzione ai Cantoni nel quadro di un sistema che abbina come detto la prevenzione all' assicurazione, permette di far capo a un finanziamento delle attività esplicate dagli organi di esecuzione della legge sul lavoro in una misura oggi non ancora definita e che sarà stabilita dalla Commissione di coordinamento della LAINF.

Vorremmo infine rilevare che a livello cantonale, la LAINF non costituisce un novum sotto il profilo assicurativo. Infatti l' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e non professionali nelle aziende non sottoposte all' INSAI venne adottata l' 11 maggio 1953 dal Gran Consiglio con l' approvazione della legge sul lavoro.

## **2. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI**

### **Articolo 1**

Definisce le competenze. Non sono previsti provvedimenti complementari a quelli previsti dalla LAINF in quanto la stessa è esaustiva sull' oggetto.

### **Articolo 2**

La Cassa cantonale di compensazione AVS viene designata quale organo d' informazione conformemente alle direttive dell' autorità federale con circolare del 3 marzo 1983.

### **Articolo 3**

Quale giusto corollario dell' articolo precedente, questa norma stabilisce che la Cassa deve pure sorvegliare l' adempimento dell' obbligo e, se del caso, annunciare alla Cassa suppletiva, la cui costituzione è prevista dall' articolo 72 LAINF, il datore di lavoro che non è assicurato.

### **Articolo 4**

I costi derivanti alla Cassa cantonale di compensazione AVS per l' esecuzione della LAINF sono assunte dal Cantone.

### **Articolo 5**

L' autorità designata per l' applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali previste dal Titolo sesto della LAINF è il Dipartimento delle opere sociali che si avvarrà per questo compito dell' Ufficio del lavoro.

### **Articolo 6**

L' autorità di ricorso è il Tribunale cantonale delle assicurazioni. La procedura, secondo il cpv. 2, è stabilita dalle apposite leggi.

### **Articolo 7**

La LAINF prevede, all' articolo 57, che le contestazioni tra assicuratori, d' un lato, e persone esercitanti una professione sanitaria, laboratori, stabilimenti di cura d' altro lato, devono essere decise da un Tribunale arbitrale con giurisdizione su tutto il

Cantone. Con una nuova disposizione della legge cantonale, tale compito è demandato al già esistente Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie, il cui regolamento sarà adeguato per quanto attiene alla composizione e alla procedura con riferimento alle nuove competenze.

#### **Articolo 8**

Definisce la procedura per i delitti e le contravvenzioni ed il limite massimo delle multe è stabilito in fr. 5'000.--.

#### **Articolo 9**

Richiama l'obbligo del segreto d'ufficio.

#### **Articolo 10**

Il Consiglio di Stato è competente per designare altri Dipartimenti o uffici per l'esecuzione della LAINF.

#### **Articolo 11**

La legge sull'assicurazione e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura, rispettivamente gli articoli da 9 a 12 bis della legge cantonale sul lavoro sono abrogati in quanto incompatibili con la legislazione federale.

#### **Articolo 12**

Importanti sono le modificazioni da apportare al diritto cantonale. Per quanto riguarda le norme relative alla legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni e alla legge organica giudiziaria civile e penale, vengono di seguito riprodotte le motivazioni formulate dal Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni.

"Con il presente rapporto si intende illustrare, proponendo di accettarlo, il disegno di legge concernente la modificazione di alcune disposizioni della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Sezione del Tribunale di appello) relativi alla applicazione delle Legge federale AVS, della Legge federale AI, della Legge federale sugli assegni famigliari ai lavoratori agricoli e contadini di montagna, della Legge federale sull'indennità ai militari per perdita di guadagno, della Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione e della Legge cantonale sugli assegni famigliari ai salariati del 6.4.1961. Appare infatti ormai improrogabile la necessità di adattare l'attuale normativa alle esigenze della nuova Legge federale sulle assicurazioni contro gli infortuni (LAINF) che entrerà in vigore il 1 gennaio 1984.

##### a) Introduzione generale

La nuova LAINF prevede alcune norme di procedura (art. 108 cpv. 1) che devono trovare il loro riscontro nelle leggi di procedura cantonali. Le disposizioni cantonali sull'organizzazione e la procedura devono essere approvate dal Consiglio federale (art. 108 cpv. 2). Da ciò l'obbligo imposto ai Cantoni dall'art. 8 dell'Ordinanza sull'entrata in vigore della LAINF di presentare entro il 30 settembre 1983 le disposizioni in argomento. Mentre le norme sull'organizzazione giudiziaria non pongono problemi, così non è delle disposizioni procedurali.

Attualmente i ricorsi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sono retti dalla legge per l'istituzione di un Tribunale unico cantonale sulle assicurazioni e per la procedura avanti il Tribunale medesimo, del 14 maggio 1914. E' una legge vecchia, ispirata a criteri civilistici, ampiamente superata. Tutti gli altri ricorsi in materia di assicurazioni sociali, eccettuati quelli in virtù della Legge federale sull'assicurazione militare, che non è però un'assicurazione sociale stricto sensu, sono disciplinati dalla "Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Sezione del

Tribunale di appello) relativi all' applicazione della Legge federale sull' assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), della Legge federale sull' assicurazione per l' invalidità (LAI), della Legge federale sugli assegni famigliari ai lavoratori agricoli e contadini di montagna, della Legge federale sull' indennità ai militari per perdita di guadagno, della Legge federale sull' assicurazione contro la disoccupazione e della Legge cantonale sugli assegni famigliari ai salariati" del 6 aprile 1961. Benché il titolo non lo indichi (e nemmeno l' art. 1) questa legge si applica pure, per costante prassi del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA), alle vertenze in materia di assicurazione contro le malattie (LAM e Legge cantonale), ai ricorsi contro le decisioni della Commissione amministrativa in virtù della Legge (cantonale) sulla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato (del 14 settembre 1976) e infine ai ricorsi contro le decisioni del Dipartimento delle finanze in applicazione del Decreto legislativo concernente l' assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici (del 10 ottobre 1982).

Sia per l' inadeguatezza della Legge del 1914 sia ai fini di conseguire la più volte postulata armonizzazione delle leggi di procedura si devono, ragionevolmente, includere nel campo di applicazione delle leggi del 1961 le vertenze che sorgeranno in materia di LAINF. Tale inclusione rende necessarie alcune modifiche della legge. Altre sono opportune. Nel proporle se ne indicheranno i motivi. E' prezzo dell' opera sottolineare come in definitiva ci si sia limitati ad operare quegli adeguamenti resi indispensabili dalla recente legislazione federale e dall' evoluzione della giurisprudenza, od a sopprimere disposizioni ormai da tempo obsolete in quanto divenute pressoché inattuabili o largamente superate. Nel contempo si osserva che il dominio delle assicurazioni sociali soggiace ad un costante impulso innovatore che trova le sue radici da un lato nell' incessante ricerca di perfezionare e di coordinare il sistema legale vigente, obiettivo questo ancora lontano, dall' altro nella graduale presa di coscienza della propria autonomia rispetto ad altri settori del diritto positivo. Tutto ciò assume inevitabilmente delle ripercussioni anche nell' ambito procedurale, il quale è destinato per sua natura a rimanere strettamente interdipendente dalle norme di diritto materiale. Inevitabilmente le modifiche, che qui di seguito vengono proposte, impongono a loro volta alcuni aggiornamenti della Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910.

#### b) Commento alle singole modifiche

b.1. Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Sezione del Tribunale di appello) in materia di assicurazioni sociali. Titolo. Lo scopo della modifica è evidente "res ipsa loquitur".

#### **Articolo 1**

Ovvia la necessità di armonizzarsi con le leggi cantonali ivi richiamate e di indicare al cpv. 2 i termini ricorso della LAINF, diversi a seconda del tipo di decisione.

#### **Articolo 1a**

I cpv. 2 e 3 dell' attuale articolo 1 sono stati riuniti in una disposizione a sé stante per motivi di opportunità e chiarezza. Da qui anche la ripresa della marginale corrispondente dell' attuale articolo 1.

#### **Articolo 3a**

Di norma l' effetto devolutivo è dato con l' introduzione del ricorso. Visto però la complessità della materia e la possibilità, sempre presente, che la decisione impugnata sia inficiata da errori, è opportuno che la cassa possa emendarla prima di inoltrare la propria risposta. E' quanto prevede l' art. 58 della Legge federale sulla procedura assicurativa (LPA) che però non si applica ai procedimenti dinnanzi ai TCA. Tuttavia il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), modificando la sua precedente giurisprudenza, ha statuito in DTFA 22 settembre 1977 (STF 103 V 107) che una norma procedurale cantonale analoga all' art. 5S LPA, rispettivamente una prassi giudiziaria cantonale ispirata agli stessi principi, non viola il diritto federale. E' quanto ripetono le direttive dell' Ufficio federale delle assicurazioni sociali nella circolare sul

contenzioso, valida dal 1. aprile 1982, al n. 38. E' opportuno pertanto, che la norma in questione venga ancorata nella legge di procedura. Norma analoga: art. 50 Legge di procedura per le cause amministrative (LPAm).

### **Articolo 9**

Viene aggiunto al testo attuale "con la collaborazione delle parti". Il principio indagatorio non esime, infatti, le parti dall' obbligo di prestare la loro collaborazione all' accertamento dei fatti. La LPA dedica a questo dovere delle parti un articolo intero (art. 13). Per motivi puramente d' opportunità (non modificare eccessivamente la legge vigente) si è unicamente inserito nell' articolo attuale il principio della collaborazione delle parti, senza indicare le conseguenze della sua violazione (cfr. art. 13 LPA).

### **Articolo 10 cpv. 2**

E' introdotta la facoltà per il giudice delegato di formulare direttamente i quesiti peritali. Di norma, attualmente, in materia di assicurazione infortuni, vengono presentati dalle parti. Passare al sistema più radicalmente indagatorio, delle domande da formularsi, di norma, dal giudice sarebbe eccessivo (e un lavoro supplementare per il giudice).

### **Articolo 11**

Viene abrogato ad eccezione del suo attuale cpv. 3, trasposto nel nuovo art. 11a. La comunicazione alle parti della chiusura dell' istruzione (cpv. 1) è stata eliminata perché non ha dato buone prove e introduce un' inutile complicazione.

### **Articolo 11a**

Si è ripresa solo la facoltà concessa al giudice dal cpv. 3 dell' attuale art. 11.

### **Articolo 11b**

La reformatio in pejus vel mejus è disciplinata, in parziale modifica dell' attuale normativa (art. 11 cpv. 2), secondo i dettati della lett. d) dell' art. 108 LAINF.

### **Articolo 11c**

Il cpv. 1 rispecchia l' art. 85 LAVS, cui rimanda l' art. 69 LAI, al cpv. 2, lett. e); mentre il cpv. 2 l' art. 108 cpv. 1 lett. e) LAINF. Si riporta, a proposito dell' insanabile differenza, il messaggio a favore di un progetto di legge federale sull' assicurazione infortuni (del 18 agosto 1976), FF 1976 III 246.

### **Articolo 108**

#### Norme di procedura

"La procedura innanzi ai tribunali cantonali delle assicurazioni deve essere conforme all' ordinamento di diritto federale applicabile a quelle delle altre assicurazioni sociali. A titolo di deroga, è tuttavia previsto che le parti saranno in generale convocate ai dibattimenti e le deliberazioni dei tribunali potranno pure svolgersi in loro presenza."

### **Articolo 12**

L' art. 12 attuale è abrogato. La procedura ivi contemplata non è in effetti seguita né potrebbe esserlo dal TCA che procede di norma in via di circolazione. Simili norme attengono peraltro più ad un regolamento del tribunale che ad una legge di procedura (cfr. LPA e Reg. TFA).

### **Articolo 13**

Riprende fondamentalmente l' art. 13 attuale.

### **Articolo 19**

Tale norma viene lasciata in questo contesto per motivi pratici. Sua sedes materiae ideale potrebbe essere l' art. 11c che si pronuncia sulla pubblicità o meno, solo per rapporto alle deliberazioni e non ai dibattimenti. Tuttavia inserire il principio della pubblicità dei dibattimenti nell' articolo summenzionato non si giustifica totalmente. L' art. 19 è una norma più generale: si riferisce non solo ai dibattimenti ma a tutte le udienze: le deliberazioni sono un istituto diverso. Perciò è tutto sommato preferibile mantenere l' articolo in esame al capoverso "norme generali". L' abrogazione dell' attuale cpv. 2 (e della marginale corrispondente) è richiesta dalla normativa a livello federale, della quale si è già trattato sopra al proposito del nuovo art. 11c cpv. 2.

### **Articolo 19a**

L' istituto della chiamata in causa è mediato dall' art. 25 LPAmM. E' utile prevederlo. I presupposti si presentano, ancorché poco frequentemente. Ad esempio quando il carattere d' infortunio è affermato dalla cassa malati e negato dall' INSAI. Finora si era dovuto ricorrere all' espediente di comunicare al terzo la facoltà di farsi chiamare in causa (cfr. Gygi, Bundesverwaltungsrechtsflege, 1979, pag. 132). Soluzione ovviamente non soddisfacente.

La chiamata in causa sostituisce l' intervento in causa o la denuncia della lite che sono istituiti di natura prevalentemente civilistica, mal conciliabili col diritto amministrativo e la relativa procedura. Dacciò il cpv. 2.

### **Articolo 21 cpv. 2**

Il cpv. 2 dell' art. 21 attuale non è stato ripreso in quello nuovo. Si tratta infatti di un settore in cui il patrocinio non può certo essere lasciato in monopolio agli avvocati.

### **Articolo 22 cpv. 2**

Rispecchia la lett. g) dell' art. 108 cpv. 1 LAINF per quanto concerne le spese l' importo è determinato in funzione della fattispecie e della difficoltà del processo, senza tener conto del valore in causa. Questa deroga risulta dal particolare carattere della procedura in materia.

### **Articolo 24**

La disposizione disciplina il cambiamento di regime fra la procedura attuale e quella in adozione.

### **Articolo 25 lett. d**

Con la nuova legge si tende ad uniformare le procedure nel campo delle assicurazioni sociali. Ovvio quindi la necessità di abrogare la ormai desueta legge per la istituzione di un tribunale unico cantonale sulle assicurazioni e per le procedure avanti il tribunale medesimo del 4 maggio 1914.

## **b.2. Legge organica giudiziaria civile e penale**

### **Articolo 22 lett. C a1) a2)**

Vengono aggiornati i riferimenti alle disposizioni federali che regolano la materia, permettendo nel contempo di ovviare ad una lacuna sinora colmata dalla prassi giurisprudenziale.

### **Articolo 22 lett. g) (nuova)**

Il disposto si innesta sull' art. 10 del Decreto legislativo dell' assicurazione RC e infortuni scolastici del 10 ottobre 1972.

### **Articolo 65**

Il nuovo art. 11c della Legge di procedura in materia di assicurazioni sociali prevede la possibilità di procedere alle deliberazioni in presenza delle parti (se anche non necessariamente pubbliche, le deliberazioni non sono in tale ipotesi segrete)."

Per quanto riguarda gli articoli 5 e 7 della Legge cantonale sul lavoro come pure della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (art. 41) e quella della scuola (art. 16) si tratta di adeguamenti richiesti dall'adozione della LAINF.

## **3. CONSEGUENZE FINANZIARIE**

Come detto la LAINF affida ai Cantoni nuovi compiti di informazione e sorveglianza del rispetto dell'obbligo assicurativo e di prevenzione degli infortuni.

Per far fronte agli oneri generati dall'attività di prevenzione, l'articolo 82 LAINF prevede la riscossione di un premio supplementare da ripartire tra gli organi di esecuzione. Allo stato attuale non è purtroppo possibile fornire indicazioni precise sull'ammontare del premio e sul riparto. Le informazioni assunte presso la presidenza della Commissione di coordinamento fanno presumere che l'importo da ripartire tra i Cantoni si aggiri attorno ai 4,5 milioni di franchi.

Gli aspetti relativi alla dotazione di personale possono così essere riassunti:

- informazione e sorveglianza dell'adempimento dell'obbligo assicurativo: si tratta di un compito nuovo affidato alla Cassa cantonale di compensazione AVS. Sempre che le misure di controllo dettate dall'autorità federale siano contenute entro limiti molto ristretti, non è prevedibile un aumento di personale, salvo l'eventuale assunzione di personale straordinario per la fase introduttiva.
- prevenzione degli infortuni: l'estensione sistematica a tutte le aziende non industriali, fatta riserva di quelle di competenza dell'INSAI, dell'attività degli organi cantonali di prevenzione, richiede l'aumento presso l'Ufficio del lavoro di due unità operative e di una mezza unità amministrativa. Questa richiesta è stata annunciata alla Commissione di coordinamento che dovrà decidere il riparto del premio supplementare.

E' ragionevolmente presumibile che il Cantone non dovrà assumersi dei costi supplementari per la prevenzione degli infortuni anche perché in tutta la Svizzera 20'000 aziende, sulle 85'000 attualmente sottoposte all'INSAI, saranno affidate ai Cantoni.

Dal profilo organizzativo si propone quanto segue:

- istituzione di un ispettorato per la prevenzione degli infortuni e l'igiene professionale, presso l'Ufficio del lavoro.
- Gli attuali due ispettori tecnici per l'esecuzione della Legge Federale sul Lavoro uno dei quali assumerà la funzione di ispettore capo saranno inseriti nel previsto ispettorato, con l'aggiunta di un terzo ispettore con formazione tecnica, di un ispettore con formazione pratica e di una mezza unità per i lavori amministrativi.

Questa nuova struttura ritenuta indispensabile per fare fronte in modo adeguato e razionale ai nuovi compiti sarà quindi composta da un ispettore capo, due ispettori con formazione tecnica, di un ispettore con formazione pratica e di una funzionaria amministrativa (che però già attualmente al 50 % è occupata per questi compiti) per un totale di cinque persone.

La suddivisione tra applicazione della legge sul lavoro e la LAINF é di 1,5 unità per la prima, rispettivamente 3,5 unità per la LAINF. AL proposito si rileva che l'attività per l'igiene occuperà una unità di personale che non sarà finanziata dalla LAINF, come pure metà della funzionaria amministrativa, poiché eseguono la legge sul lavoro (approvazione piani, permessi di esercizio, ecc..).

Comunque l' assunzione prevista di personale sarà definita dopo che la Commissione di coordinamento avrà stabilito la quota spettante al Cantone.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

**Per il Consiglio di Stato:**

Il Presidente:, F. Caccia

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

**LEGGE**

sull' assicurazione contro gli infortuni

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- vista la legge federale sull' assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981

- visto il messaggio 28 dicembre 1983 n. 2777 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Articolo 1**

Scopo

La presente legge stabilisce gli organi cantonali competenti ad applicare la legge federale sull' assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e relative ordinanze.

**Articolo 2**

Cassa cantonale di compensazione AVS

a) Informazioni sull' obbligo assicurativo (art. 80 LAINF):

La Cassa cantonale di compensazione AVS (Cassa) informa periodicamente ed in modo adeguato i datori di lavoro sull' obbligo di assicurare i loro dipendenti.

**Articolo 3**

b) Sorveglianza dell' adempimento dell' obbligo assicurativo

1 La Cassa controlla l' adempimento dell' obbligo assicurativo.

2 La Cassa annuncia alla Cassa suppletiva, istituita in virtù dell' articolo 72 LAINF, o all' Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni, i datori di lavoro il cui personale non è ancora assicurato.

**Articolo 4**

c) Costi

I costi supplementari della Cassa per l' applicazione della LAINF sono a carico del Cantone.

**Articolo 5**

Dipartimento delle opere sociali

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 81-88 LAINF):

Il Dipartimento delle opere sociali (Dipartimento) applica le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali previste dal titolo sesto dalla LAINF.

## **Articolo 6**

### Rimedi di diritto

a) Autorità di ricorso (art. 105-108 LAINF):

1 Riservato il diritto di opposizione, contro le decisioni in materia di prestazioni assicurative è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, o all' Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

2 La procedura avanti il Tribunale cantonale delle assicurazioni è stabilita dalla Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (sezione del Tribunale di appello) in materia di assicurazioni sociali.

## **Articolo 7**

### b) Tribunale arbitrale

1 La composizione e la procedura del Tribunale arbitrale sono stabilite dal Regolamento concernente l' organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni (del 26 luglio 1968), previsto dall' articolo 25 della Legge federale sull' assicurazione malattie e dall' articolo 57 LAINF.

## **Articolo 8**

### Norme penali

1 Nel caso di delitti previsti dall' articolo 112 LAINF o di contravvenzioni intenzionali, gli atti dell' inchiesta amministrativa sono trasmessi dal Dipartimento alla Procura pubblica competente.

2 Le contravvenzioni per negligenza ai sensi dell' articolo 113 LAINF, alla presente legge ed alle sue disposizioni esecutive sono punite con la multa fino a fr. 5'000.--.

La decisione spetta al Dipartimento secondo la legge di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni.

3 Contro le multe inflitte dal Dipartimento è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro 15 giorni dall' intimazione.

## **Articolo 9**

### Obbligo del segreto (art. 102 LAINF)

Le persone alle quali è affidata l' esecuzione della presente legge sono tenute al segreto d' ufficio sui fatti di cui vengono a conoscenza nell' esercizio della loro attività.

## **Articolo 10**

### Autorità competente

Il Consiglio di Stato designa gli organi di esecuzione non espressamente menzionati da questa legge.

## **Articolo 11**

### Norme abrogative e finali

Sono abrogati:

a) Abrogazioni

a. La legge che disciplina l' assicurazione e la prevenzione degli infortuni nell' agricoltura del 6 novembre 1956.

b. Gli articoli da 9 a 12 bis della legge cantonale sul lavoro dell' 11 novembre 1968.

## **Articolo 12**

### b) Modificazioni

1 La legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Sezione del Tribunale di appello) relativi all' applicazione della Legge federale AVS, della Legge federale AI, della Legge federale sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e contadini di montagna, della Legge federale sulla indennità ai militari per perdita di guadagno, della Legge federale sull' assicurazione contro la disoccupazione e della Legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati del 6 aprile 1961 è modificata come segue:

## Titolo

Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Sezione del

Tribunale di appello) in materia di assicurazioni sociali.

#### Ricorso, termini

##### **art. 1 cpv. 1 lett. g), h), i) (nuove)**

g. dalle casse malati in virtù della legge federale sull' assicurazione contro le malattie;  
h. dal Dipartimento delle finanze in virtù del decreto legislativo cantonale concernente l' assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici;  
i. dalla Commissione amministrativa in virtù della legge cantonale sulla Cassa Pensioni dei dipendenti dello Stato.

##### **art. 1 cpv. 2 (nuovo) e cpv. 3**

2 Contro le decisioni rese sull' opposizione interposta a norma dell' articolo 105 cpv. 1 LAINF (fatta eccezione per le decisioni concernenti l' attribuzione delle aziende e, rispettivamente, degli assicurati alle classi ed ai gradi dei tariffari dei premi) è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni:  
- nei 3 mesi per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative;  
- nei 30 giorni negli altri casi.

3 Abrogato

##### **art. 1 a) (nuovo)**

1 L' atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana su carta semplice e contenere:

- a) l' indicazione della decisione querelata;
- b) una concisa esposizione dei fatti;
- c) una breve motivazione;
- d) le conclusioni del ricorrente.

2 L' atto di ricorso indirizzato ad un' autorità non competente è trasmesso d' ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni. In tal caso è determinante la data di "deposito" presso la prima autorità.

##### **art. 3 a) (nuovo)**

###### Nuova decisione

1 L' autorità amministrativa può, fino all' invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

2 Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.

3 Quest' ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l' articolo 3 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente.

## **CAPO II - PROCEDURA PROBATORIA E DIBATTIMENTALE**

##### **art. 9 cpv. 1 (nuovo)**

1 Il Tribunale accerta d' ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente.

##### **art. 10 cpv. 2 (nuovo)**

2 Il giudice delegato, d' ufficio o a richiesta di parte, decide se dovrà essere ordinata una perizia e designa l' esperto o gli esperti. Può formulare direttamente i quesiti peritali oppure invitare le parti a proporli entro un termine adeguato. In quel caso, sentite le parti, il giudice decide con ordinanza sull' ammissibilità dei quesiti da loro proposti.

##### **art. 11**

Abrogato.

**art. 11 a) (nuovo)**

Completazione degli allegati

Chiusa la fase probatoria, il giudice delegato può chiedere, se lo ritiene opportuno, un complemento scritto degli allegati di causa.

**art. 11 b) (nuovo)**

Modifica della decisione

Le conclusioni delle parti non vincolano il Tribunale che può riformare la decisione a detrimento del ricorrente o concedergli più di quanto egli abbia domandato. In quel caso il Tribunale deve offrire dapprima alle parti la possibilità di pronunciarsi in merito.

**art. 11 c) (nuovo)**

Dibattimento deliberazioni

1 Nei procedimenti di cui all' articolo 1 cpv. 1, il presidente ordina se ciò è giustificato dalle circostanze, la citazione delle parti per un dibattito. Le parti non possono assistere alle deliberazioni del Tribunale.

2 Nelle vertenze previste dal cpv. 2 dell' articolo 1 1e parti sono di regola convocate per un dibattito. Le deliberazioni possono avvenire in loro presenza.

**art. 12**

Abrogato.

**art. 13**

Notifica

La sentenza, motivata e con l' indicazione dei rimedi di diritto, è notificata per iscritto alle parti, alle eventuali terze persone interessate e agli uffici federali e cantonali competenti.

**art. 19 cpv. 2**

Abrogato.

**art. 19 a) (nuovo)**

Chiamata in causa

1 L' autorità giudicante può ordinare d' ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all' esito del procedimento.

2 Il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle parti e la decisione gli è in ogni caso opponibile.

3 L' intervento in causa è escluso.

**art. 21 cpv. 2**

Abrogato.

**art. 22 cpv. 2 (nuovo)**

L' importo delle ripetibili è determinato in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso.

**art. 24**

Norma transitoria

Le contestazioni promosse sotto il regime della procedura anteriore al 1.1.1984, restano disciplinate da quest' ultima.

**art. 25 lett. d) (nuovo)**

d. La legge per la istituzione di un Tribunale unico cantonale sulle assicurazioni e per la procedura avanti il Tribunale medesimo del 14 maggio 1914.

2 La legge organica giudiziaria civile e penale del 24.11.1910 è così modificata:

**art. 22 lett. C. a) e g) (nuovo)**

- a) 1) Le contestazioni enumerate dall' articolo 106 della LAINF.
- a) 2) Le contestazioni contro le decisioni delle Casse Malati a norma dell' articolo 30 LAM e 64 LC Cantonale.
- g) Le contestazioni promosse in materia di RC negli infortuni scolastici.

#### **art. 65**

##### Norme

In quanto non sia diversamente stabilito dalla legge le discussioni avanti le autorità giudiziarie giudicanti sono orali e pubbliche, le deliberazioni segrete.

E' vietato ai giudici ed ai giurati di propalare il proprio voto o quello dei colleghi.

3 La legge sul lavoro dell' 11 novembre 1968 è modificata come segue:

#### **art. 5**

##### Chiusura di un'azienda

La decisione di chiusura di un' azienda per un tempo determinato, giusta l' articolo 52 cpv. 2 della legge federale spetta al Dipartimento competente.

#### **art. 7**

##### Approvazione dei piani e permesso d' esercizio

1 Chiunque intende costruire o trasformare una azienda ai sensi della legge federale deve proporre i piani all' approvazione del Dipartimento competente.

2 L' approvazione dei piani di costruzione o di trasformazione può essere subordinata a particolari misure protettive.

3 Il datore di lavoro deve chiedere il permesso d' esercizio al dipartimento competente prima di iniziare l' attività aziendale.

4 La legge sull' ordinamento degli impiegati dello stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è modificata come segue:

#### **art. 41**

##### Assicurazione contro gli infortuni

1 Lo Stato assicura tutti i dipendenti contro gli infortuni professionali, gli infortuni non professionali e le malattie non professionali, sulla base della legislazione federale in materia.

2 Abrogato.

5 La legge della scuola del 29 maggio 1958 è modificata come segue:

#### **art. 16**

##### Assicurazione scolastica

L' assicurazione scolastica contro gli infortuni è obbligatoria per tutti gli allievi di ogni ordine di scuole, secondo le disposizioni di uno speciale decreto legislativo.

#### **Articolo 13**

##### c) Entrata in vigore

1 Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 La presente legge entra in vigore con effetto al 1. gennaio 1984, dopo l' approvazione del Consiglio federale ai sensi dell' articolo 108 cpv. 2 della LAINF.